

Appendice 5b

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) 2020 – 2023 per il ramo svizzero elettrico

Accordo valido dal 1° gennaio 2023

Zurigo, Olten, Berna, in dicembre 2022

Le parti contraenti

Per EIT.swiss

Il Presidente

Michael Tschirky

Per il Sindacato Unia

La Presidente

Vania Alleva

Per il Sindacato Syna

Il Vicepresidente

Johann Tscherrig

Il Direttore

Simon Hämmerli

Membro del CD

Bruna Campanello

Il responsabile settoriale

Michele Aversa

Campo di applicazione per le aziende ai sensi dell'art. 3.3.1 CCL

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale della convenzione collettiva di lavoro fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che

- a) nell'ambito della bassa tensione, realizzano a partire dal punto di iniezione delle installazioni elettriche assoggettate all'Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione (OIBT). Tali attività comprendono l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, impianti di informatica e/o IT per edifici, impianti di generazione di energia elettrica e installazioni provvisorie;
- b) nell'ambito della bassissima tensione, installano e gestiscono la manutenzione di impianti di comunicazione, sicurezza, IT e tecnica di automazione a partire dal punto di transizione dai sistemi pubblici fino agli impianti degli utenti;
- c) eseguono lavori di scanalature, tracciati, posa di tubature e scatole di derivazione nonché altri lavori preparatori per le attività di cui ai punti a. e b.

Adeguamento dei salari effettivi a decorrere dal 1° gennaio 2023

1. I salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati alla CCL registrano un aumento generale dei salari AVS dello 2%.
2. Inoltre, i datori di lavoro distribuiscono tra i lavoratori assoggettati alla CCL lo 0,5% della massa salariale AVS dell'azienda (data di riferimento: 31.12.2022) a titolo di aumento salariale individuale.

Il punto 3, senza dichiarazione DFO, si applica solo alle aziende associate a EIT.Swiss:

3. *Possono essere presi in considerazione gli aumenti salariali di tutti i dipendenti soggetti al CCL concessi dopo il 30.09.2022.*

L'indice nazionale dei prezzi al consumo su base dicembre 2020, pari a 104.6 punti (stato settembre 2022), è ritenuto compensato.

Salari minimi ai sensi dell'art. 17 CCL (valido dal 01.01.2022 al 31.12.2023)

1. I salari minimi 2023 rimangono invariati rispetto al 2022.

| Responsabile di team con certificato di esame ai sensi delle disposizioni di formazione EIT.Swiss o in presenza di un'equivalenza contrattualmente riconosciuta dal datore di lavoro. | | |
|--|------------|--------------|
| | ora | mese |
| Dopo il conseguimento dell'esame | CHF 32.18 | CHF 5'600.00 |

| Montatore elettricista / installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI | | |
|---|------------|--------------|
| | ora | mese |
| Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI | CHF 25.86 | CHF 4'500.00 |
| Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione | CHF 28.74 | CHF 5'000.00 |

| Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI | | |
|--|------------|--------------|
| | ora | mese |
| Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI | CHF 24.71 | CHF 4'300.00 |
| Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione | CHF 27.01 | CHF 4'700.00 |

| Telematico con attestato federale di capacità AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI | | |
|---|------------|--------------|
| | ora | mese |
| Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI | CHF 27.41 | CHF 4'770.00 |

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione | CHF 30.46 | CHF 5'300.00 |
|---|-----------|--------------|

| Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elettrico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico | | |
|--|------------|--------------|
| | ora | mese |
| Senza esperienza nel settore in Svizzera | CHF 24.71 | CHF 4'300.00 |
| Con almeno 2 anni di esperienza nel settore in Svizzera | CHF 26.44 | CHF 4'600.00 |

| Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico | | |
|--|------------|--------------|
| | ora | mese |
| Senza esperienza nel settore | CHF 24.14 | CHF 4'200.00 |
| Con almeno 2 anni di esperienza nel settore | CHF 25.86 | CHF 4'500.00 |

Ai sensi dell'art. 16.3 CCL, il salario orario viene calcolato dividendo il salario mensile per 174.

Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 20.1 CCL

La durata annuale lorda del lavoro effettiva (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma senza i sabati e le domeniche) ammonta a 2080 ore.

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi dell'art. 33.1 CCL

Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno CHF 16.00 al giorno a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto, se:

- a) a mezzogiorno non vi è la possibilità di rientrare al proprio luogo di lavoro/alla sede della ditta o a casa; oppure
- b) il datore di lavoro ordina al lavoratore di restare sul luogo di lavoro fuori sede durante la pausa di mezzogiorno;
- c) il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta o al domicilio del lavoratore della ditta richiede più di 20 minuti.

Contributo alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale ai sensi dell'art. 11 CCL

I contributi alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale vengono suddivisi come segue:

11.1

I datori di lavoro e i dipendenti pagano un contributo alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale.

11.2

Ogni lavoratore versa un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.

Ogni datore di lavoro versa per ogni lavoratore un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.